



Libero Consorzio Comunale di Ragusa

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE

Registro Generale N° <u>300</u> /2024	OGGETTO: Rinnovo dell'Accordo di Programma per la gestione dei rifiuti speciali inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione (C&D) nella Provincia di Ragusa, per le annualità 2024-2026. Approvazione schema di Accordo di Programma e dei modelli per l'iscrizione e il trasporto.
Registro Staff Gabinetto Del Presidente N. <u>18</u> /2024	

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Settore 6° – Ambiente e Geologia

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana, n° 567/GAB del 15.09.2023, con il quale viene conferito l'incarico di Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa alla dott.ssa Patrizia Valenti, fino alla data del 31.12.2024.

VISTA la legge regionale 24 marzo 2014, n. 8 di "Istituzione dei Liberi Consorzi Comunali e delle Città Metropolitane".

VISTA la legge regionale 4 agosto 2015, n.15 "Disposizioni in materia di Liberi Consorzi Comunali e Città Metropolitane".

VISTA la legge regionale 10 agosto 2016, n. 15 "Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 in materia di elezione dei Presidenti dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani e di proroga della gestione commissariale".

VISTO l'art. 22 comma 1 della L.R. 21.05.2019 n. 7, in virtù del quale le pubbliche amministrazioni possono concludere tra di loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

ATTESO che il Libero Consorzio Comunale di Ragusa rappresenta unitariamente la propria comunità, rappresentata dall'aggregazione dei Comuni del territorio, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.

PREMESSO CHE:

- al fine di favorire l'instaurarsi di condizioni ottimali per il recupero e il riutilizzo di rifiuti speciali inerti provenienti da attività di demolizione e costruzione nel territorio di questo Libero Consorzio Comunale, nonché di prevenirne forme di smaltimento abusivo o di abbandono incontrollato e indiscriminato, il Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta, giusta Deliberazione n°39 dell'8 marzo 2016, immediatamente esecutiva, ha approvato l'Accordo di Programma per la gestione dei rifiuti speciali inerti provenienti da attività di demolizione e costruzione in provincia di Ragusa, in ottemperanza del disposto dell'art. 206 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., cui hanno originariamente aderito oltre a questo Libero Consorzio Comunale di Ragusa, i Comuni di Acate, Comiso, Giarratana, Ispica, Modica, Monterosso Almo, Santa Croce Camerina e Vittoria, la CNA – Associazione Provinciale di Ragusa e successivamente, anche il Comune di Scicli e CASARTIGIANI - Associazione Artigiani della Provincia di Ragusa;
- Al 31/12/2023, hanno già aderito n.824 imprese operanti nel settore, di cui n.12 sono impianti di recupero rifiuti;

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n°2 del 29 gennaio 2018, immediatamente esecutiva, è stato rinnovato per il periodo 2018-2020 l'Accordo di Programma per la gestione dei rifiuti speciali inerti provenienti da attività di demolizione e costruzione in provincia di Ragusa;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n°18 del 10 febbraio 2021, immediatamente esecutiva, è stato rinnovato per il periodo 2021-2023 l'Accordo di Programma per la gestione dei rifiuti speciali inerti provenienti da attività di demolizione e costruzione in provincia di Ragusa;
- l'Accordo 2021/2023, scaduto in data 31/12/2023, ha previsto semplificazioni per il conferimento, ai Centri Comunali di Raccolta (esclusivamente da parte di privati cittadini) e ai centri di recupero, di limitati quantitativi di rifiuti da C & D, per le seguenti tipologie e relativi codici E.E.R.:
 - Cemento E.E.R. 17 01 01
 - Mattoni E.E.R. 17 01 02
 - Mattonelle e ceramica E.E.R. 17 01 03
 - Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 170106 E.E.R. 17 01 07
 - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903 E.E.R. 17 09 04

VISTO le risultanze del Tavolo tecnico, riunitosi in data 21/12/2023, giusto verbale prot. n. 0025556 in pari data, nel quale è stata approvata all'unanimità la proposta di rinnovo triennale dell'Accordo di programma, dal 01/01/2024 e fino al 31/12/2026, avanzata dal Coordinatore Responsabile del Tavolo tecnico, Geol. Giuseppe Alessandro Dirigente del Settore VI, dandogli il mandato di dar corso a tutti i relativi e necessari passaggi tecnici e amministrativi per addivenire al rinnovo stesso.

VISTI:

- il D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 e ss.mm.ii., relativo alla *"Attuazione della Direttiva n. 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti"*, che disciplina le attività di smaltimento in discarica;
- il D.M. 24 giugno 2015 e ss.mm.ii., relativo alla *"Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica"*;
- il D.M. del 5 febbraio 1998, relativo alla *"Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli. 31 e 33 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22"*, che elenca le tipologie di rifiuti inerti per i quali è possibile il recupero in regime semplificato nel rispetto delle norme tecniche ivi dettate per ciascuno di essi;
- il D.M. del 5 aprile 2006 n. 186, ovvero: *"Regolamento recante modifiche al Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 - Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure Semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22"*.

PRESO ATTO:

- che, ai sensi dell'art. 206, comma 1, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., le autorità competenti *"possono stipulare appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria"*, in conformità alle disposizioni normative, finalizzati, tra l'altro, all'ottimizzazione dei flussi di rifiuti, alla prevenzione o riduzione della loro produzione, al loro recupero, alla riduzione dei rischi di inquinamento, nonché a stabilire semplificazioni nelle procedure in materia di adempimenti amministrativi;

- che lo stesso del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. prevede la destinazione al recupero dei rifiuti, comunque nel rispetto dei principi di tutela e salvaguardia della salute pubblica e dell'ambiente, e ritenuto che occorre prevenire il fenomeno dell'abbandono anche per i piccoli quantitativi di rifiuti misti provenienti da attività di demolizione e costruzione, derivanti anche da lavori in economia effettuati direttamente dal proprietario dell'immobile, favorendone il conferimento presso gli impianti autorizzati.

APPURATO, nei precedenti trienni di attuazione dell'accordo di programma, il successo dell'iniziativa precipuamente finalizzata a prevenire forme di smaltimento abusivo o di abbandono incontrollato e indiscriminato di rifiuti speciali inerti sul territorio provenienti da attività di demolizione e costruzione.


CONSIDERATO che questo ufficio ritiene la sussistenza dei presupposti necessari per rinnovare l'Accordo di Programma per la gestione dei rifiuti speciali inerti proveniente da attività di C&D nella provincia di Ragusa per le annualità 2024/2026, al fine di ridurre le eventuali micro discariche sul territorio provinciale.

PER I SUPERIORI MOTIVI, tutto questo tenuto conto, premesso e considerato, questo Ufficio

PROPONE

- a) di prendere atto e di approvare lo schema di Accordo di Programma ed i relativi allegati in calce riportati, parte integrante e necessari del presente atto, come convenuto al tavolo tecnico del 21/12/2023, giusto Verbale prot. n.0025556 del 21/12/2023;
- b) di rinnovare l'Accordo di Programma per la gestione dei rifiuti speciali inerti provenienti da attività di demolizione e costruzione in provincia di Ragusa, in ottemperanza del disposto dell'art. 206 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. fino al 31/12/2026;
- c) di dare atto che l'Accordo di Programma intende effettivamente regolare la realizzazione di un interesse pubblico comune alle Amministrazioni partecipanti, al fine di evitare l'abbandono di rifiuti inerti sul territorio provinciale;
- d) di dare mandato al Dirigente del Settore 6° Ambiente e Geologia di procedere con gli atti gestionali ed attuativi dell'Accordo di Programma di cui sopra;
- e) di dare atto che l'adottando provvedimento non comporta alcun onere finanziario a carico dell'Ente.
- f) di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo pretorio on-line dell'Ente ai sensi della art.32 della Legge n.69/2009

Il Proponente
(Geom. Salvatore Fedè)




Il Dirigente
(Geol. Giuseppe Alessandro)



ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ PROCEDIMENTALE - Si attesta altresì che, ai sensi ed agli effetti dell'art.7 della L.R. 21/05/2019, n.7, nella formazione della presente proposta di determinazione sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità e i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia. Dando altresì atto che non sussistono situazione, anche potenziali, di conflitto di interessi in capo al sottoscritto Responsabile del Procedimento in ordine all'adozione del presente atto.

Ragusa, 01/10/2024


Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Salvatore Fedè)



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA - Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 08.06.1990, n.142, richiamato dall'art.1, comma primo, lett. i), della L.R. 11.12.1991, n.48, modificato da ultimo dall'art.12 della L.R. 23.12.2000, n.30, dando altresì atto che non sussistono situazione, anche potenziali, di conflitto di interessi in capo al sottoscritto Dirigente, si esprime in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento il seguente parere: **Favorevole**

Ragusa, 08/02/2024


Il Dirigente
(geol. Giuseppe Alessandro)



PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE - ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della legge 08.06.1990 n.142, richiamato dall'art.1, comma 1°, lett. i) della l.r. 11.12.1991, n. 48, modificato dall'art.12 della l.r. 23.12.2000, n.30, e dell'art.49, primo comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, dando altresì atto che non sussistono situazione, anche potenziali, di conflitto di interessi in capo al sottoscritto Dirigente, si esprime in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento il seguente parere: **Favorevole**

Ragusa, 08/02/2024

Il Dirigente del Settore III
(dott. Giuseppe Di Giorgio)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana, n° 567/GAB del 15.09.2023 ed assunti i poteri e le funzioni del Presidente del L.C.C.

VISTA la suesposta proposta di determinazione commissariale;

RITENUTO che la proposta dell'Ufficio è meritevole di accoglimento;

VISTO il parere di regolarità procedimentale, tecnica e contabile in ordine al presente provvedimento, rilasciato dai dirigenti responsabili del servizio;

DETERMINA

- a) di prendere atto e di approvare lo schema di Accordo di Programma ed i relativi allegati in calce riportati, parte integrante e necessari del presente atto, come convenuto al tavolo tecnico del 21/12/2023, giusto Verbale prot. n.0025556 del 21/12/2023;
- b) di rinnovare l'Accordo di Programma per la gestione dei rifiuti speciali inerti provenienti da attività di demolizione e costruzione in provincia di Ragusa, in ottemperanza del disposto dell'art. 206 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. fino al 31/12/2026;
- c) di dare atto che l'Accordo di Programma intende effettivamente regolare la realizzazione di un interesse pubblico comune alle Amministrazioni partecipanti, al fine di evitare l'abbandono di rifiuti inerti sul territorio provinciale;
- d) di dare mandato al Dirigente del Settore 6° Ambiente e Geologia di procedere con gli atti gestionali ed attuativi dell'Accordo di Programma di cui sopra;

- e) di dare atto che l'adottando provvedimento non comporta alcun onere finanziario a carico dell'Ente.
- f) di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo pretorio on-line dell'Ente ai sensi della art.32 della Legge n.69/2009

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Patrizia Valenti





LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
già PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA
Settore 6° - Ambiente e Geologia
Via G. Di Vittorio 175, 97100 Ragusa

ACCORDO DI PROGRAMMA

PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI INERTI PROVENIENTI DA
ATTIVITÀ DI DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE

Approvato con
DETERMINA PRESIDENZIALE – R.G. n° 300 del 01/02/2024

ACCORDO DI PROGRAMMA

PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI INERTI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ DI DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE

Tra
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
già Provincia Regionale di Ragusa

Comuni di:
ACATE
COMISO
GIARRATANA
ISPICA
MODICA
MONTEROSSO ALMO
SANTA CROCE CAMERINA
SCICLI
VITTORIA

Associazioni datoriali:
CNA – Associazione Provinciale di Ragusa
CASARTIGIANI – Associazione Artigiani della Provincia di Ragusa
ANCE-Associazione Nazionale Costruttori Edili

PREMESSO CHE:

- nel territorio del Libero Consorzio Comunale di Ragusa già Provincia Regionale di Ragusa - d'ora in avanti Libero Consorzio Comunale di Ragusa - sono state evidenziate criticità legate a una gestione non sempre corretta dei rifiuti speciali inerti provenienti da attività di demolizione e costruzione, per cui si rende necessario creare le condizioni ottimali per il loro recupero e riutilizzo, nonché prevenire forme di smaltimento abusivo o di abbandono incontrollato e indiscriminato di rifiuti nel territorio, in linea con i principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti interessati, previsti dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii, considerato che l'intero sistema si basa sul principio comunitario fondamentale della "responsabilità condivisa" e del "chi inquina paga";
- in recepimento della Direttiva Europea 2008/98/CE del 19/11/2008, recante le modalità per semplificare il sistema di raccolta e recupero dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, che impone agli Stati membri di raggiungere, entro il 2020, una percentuale di recupero del 70%, con il presente Accordo si intende razionalizzare e, in particolare, incentivare il recupero dei rifiuti inerti, nel rispetto delle norme vigenti e senza pregiudizio per l'ambiente, per l'igiene e per la salute pubblica;
- **ACCERTATO** al riguardo che, in relazione a quanto previsto dall'art. 206, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., le pubbliche amministrazioni promuovono e stipulano accordi di programma con soggetti economici e associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati per il conseguimento delle finalità del decreto stesso, nell'ambito delle competenze attribuite e in conformità alle disposizioni normative, finalizzate al reimpiego delle materie risultanti dal processo di recupero, nonché a stabilire semplificazioni in materia di adempimenti amministrativi;
- **PRESO ATTO** che il Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, con i poteri della Giunta, giusta Deliberazione n.39 dell'8 marzo 2016, immediatamente esecutiva, approvò l'Accordo di Programma per la gestione dei rifiuti speciali inerti provenienti da attività di demolizione e costruzione in provincia di Ragusa, in ottemperanza del disposto dell'art. 206 del

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, cui aderirono originariamente, oltre a questo Libero Consorzio Comunale, i Comuni di Acate, Comiso, Giarratana, Ispica, Modica, Monterosso Almo, Santa Croce Camerina e Vittoria, la CNA – Associazione Provinciale di Ragusa e, successivamente, anche il Comune di Scicli e CASARTIGIANI - Associazione Artigiani della Provincia di Ragusa, nonché, al 04/01/2018, n.502 imprese operanti nel settore, di cui n.11 sono impianti di recupero rifiuti;

- **CONSIDERATO** che la stesura originaria dell'Accordo prevedeva semplificazioni per il conferimento, ai Centri Comunali di Raccolta (esclusivamente da parte di privati cittadini) e ai centri di recupero, di limitati quantitativi di rifiuti da C&D, per le seguenti tipologie e relativi codici EER:
 - Cemento EER 170101
 - Mattoni EER 170102
 - Mattonelle e ceramica EER 170103
 - Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 170106 EER 170107
 - Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801 EER 170802
 - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903 EER 170904
- **CONSIDERATO** che il Tavolo tecnico ristretto, ex art. 16 dell'Accordo di Programma, riunitosi in data 30/03/2016, con Verbale prot. n.0010787 dell'01/04/2016, decise:
 1. la riduzione del quantitativo massimo di rifiuti inerti che i singoli cittadini possono conferire presso i Centri Comunali di Raccolta, limitandolo a 500 kg (rispetto alle due tonnellate originarie) per singolo cantiere, al fine di evitare problemi di congestione che potrebbero comportare inconvenienti nella gestione degli stessi C.C.R.;
 2. la sospensione, dall'applicazione dell'Accordo, dei rifiuti a base di gesso, identificati col codice EER 170802, stante l'elevata concentrazione di solfati in essi contenuti, di molto superiore a quella prevista dalla normativa;
 3. che il limite massimo di undici tonnellate (circa pari a 8 metri cubi) di rifiuti, per singolo cantiere, che le imprese edili possono conferire ai centri di recupero aderenti all'Accordo, valesse esclusivamente per tutti e cinque i rimanenti codici EER (170101, 170102, 170103, 170107, 170904) per i quali rimane applicabile l'Accordo stesso;
- **RITENUTO** che, al fine di perseguire il recupero dei rifiuti inerti da demolizione e costruzione, per ogni intervento edilizio il responsabile comunale del Settore Edilizia ed Urbanistica, in fase di rilascio del titolo abilitativo, avrà cura di prescrivere al richiedente e per esso all'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori, il rispetto degli adempimenti di cui alla parte IV del D.Lgs. 03/04/2006 n.152 e ss.mm.ii., con la conseguenziale produzione e deposito in copia conforme all'originale della documentazione inerente alla corretta gestione dei rifiuti prodotti nel cantiere edile;
- **PRESO ATTO** che lo stesso D.Lgs. n.152/2006 prevede la destinazione al recupero dei rifiuti, comunque nel rispetto dei principi di tutela e salvaguardia della salute pubblica e dell'ambiente;
- **RITENUTO** che occorre prevenire il fenomeno dell'abbandono anche per i piccoli quantitativi di rifiuti misti provenienti da attività di demolizione e costruzione, derivanti anche da lavori in economia effettuati direttamente dal proprietario dell'immobile, favorendone il conferimento presso gli impianti autorizzati;
- **VISTO** il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 e ss.mm.ii., relativo all'attuazione della Direttiva n. 1999/31/CE sulle discariche di rifiuti;
- **VISTO** il D.M. 24 giugno 2015 e ss.mm.ii., relativo alla definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. Le parti in premessa fanno parte integrante del presente Accordo. Con la firma del presente Accordo le parti, in attuazione ai principi di cooperazione e responsabilizzazione di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nel ciclo di gestione dei rifiuti inerti provenienti da demolizione e costruzione, favoriscono la raccolta di tali rifiuti finalizzata al recupero e al riciclaggio e, comunque, al loro corretto smaltimento, evitando il fenomeno dell'abbandono indiscriminato nel territorio.

2. Le tipologie dei rifiuti, per le quali è applicabile il presente Accordo, sono quelle sotto elencate:

– Cemento	EER 170101
– Mattoni	EER 170102
– Mattonelle e ceramica	EER 170103
– Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 170106	EER 170107
– Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903	EER 170904

3. Il presente Accordo riguarda esclusivamente le tipologie di rifiuti sopraelencate ed è aperto all'adesione sia degli altri Comuni del territorio del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, sia delle altre Associazioni di categoria, sia di tutti i soggetti interessati che svolgono attività rientranti nell'oggetto dell'Accordo stesso. L'adesione si perfeziona con la sottoscrizione dell'allegato Modulo di Adesione e la sua trasmissione al Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Settore 6° - Ambiente e Geologia, Via Giuseppe Di Vittorio n.175 in Ragusa, PEC: protocollo@pec.provincia.ragusa.it, che cura la tenuta e l'aggiornamento del relativo Registro informatico. L'adesione all'Accordo può avvenire anche tramite una delle Associazioni di categoria aderenti, su delega dei singoli operatori.

4. Per il conferimento dei rifiuti (di cui al precedente punto 2) presso i Centri di Recupero aderenti al presente Accordo, è auspicabile che le parti firmatarie aderenti possano usufruire di tariffe agevolate.

5. Il conferimento dei rifiuti oggetto del presente Accordo presso gli impianti di recupero potrà essere effettuato da Imprese regolarmente iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212, comma 5 (trasporto in conto terzi) e comma 8 (trasporto in conto proprio), del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

6. Al fine di scoraggiare il fenomeno dell'abbandono incontrollato di limitati residui di lavorazione edili nell'ambito territoriale di competenza, i Comuni aderenti al presente Accordo, che siano dotati di un C.C.R. – Centro Comunale di Raccolta, si impegnano a posizionare al loro interno appositi contenitori per il deposito di piccoli quantitativi di materiali inerti, per le seguenti tipologie:

– Cemento	EER 170101
– Mattoni	EER 170102
– Mattonelle e ceramica	EER 170103
– Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 170106	EER 170107
– Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903	EER 170904

conferiti direttamente da privati per lavori svolti in economia, nonché a provvedere al loro successivo trasporto presso l'impianto di recupero autorizzato, facendosi carico del relativo onere di conferimento. Inoltre, al fine di prevenire comportamenti non coerenti con quanto previsto nel presente Accordo, il privato cittadino proprietario dell'immobile, che effettua direttamente lavori in economia, potrà conferire al C.C.R. piccoli quantitativi di rifiuti, per un massimo complessivo di 500 kg (cinquecento chilogrammi) riferibili alla medesima attività di demolizione e costruzione, anche tramite diversi apporti, redigendo apposita autocertificazione attestante la provenienza degli stessi.

7. L'impresa edile esecutrice dei lavori, ove tecnicamente possibile ed economicamente giustificabile, effettuerà preliminari operazioni di selezione e cernita dei rifiuti prodotti e depositati all'interno del cantiere,

al fine di permettere la separazione dei rifiuti estranei agli inerti di demolizione e costruzione, di agevolare la fase di raccolta e trasporto, nonché di ridurre possibilmente gli oneri di conferimento all'impianto.

8. L'impresa edile esecutrice dei lavori, nella qualità di produttore iniziale dei rifiuti, potrà conferire i rifiuti inerti di cui al precedente punto 2 (codici EER 170101, 170102, 170103, 170107, 170904) presso impianti di recupero autorizzati aderenti al presente Accordo, senza la necessità di dover effettuare, ai fini della loro caratterizzazione, le analisi sui rifiuti presso il sito di produzione, secondo le procedure previste nel D.M. n. 72/98, come modificato dal D.M. n. 186/2006, fino a un massimo complessivo pari a undici tonnellate (circa 8 metri cubi) per singolo cantiere, anche tramite diversi apporti, alle seguenti condizioni:

- I rifiuti da C&D dovranno essere originati dall'attività edilizia riferita a edifici e manufatti di civile abitazione o ad essa assimilabili (a titolo di esempio, edifici adibiti ad uso commerciale, ecc.);
- Presenza di elementi informativi circa la classificazione dei rifiuti inerti sulla base delle conoscenze delle origini dei rifiuti medesimi;
- Attestazione dei seguenti elementi:
 - sito di provenienza dei rifiuti e attività da cui sono stati originati;
 - assenza di materiale contenente amianto;
 - assenza di pavimentazione in asfalto e/o, comunque, che il rifiuto non contenga elementi costituiti da catrame di carbone;
 - assenza di materiali fibrosi;
 - assenza di altre sostanze di cui si sospetti la pericolosità.

Le suddette condizioni dovranno risultare da attestazione da parte del produttore iniziale dei rifiuti, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. La predetta attestazione sarà tenuta dal produttore dei rifiuti ed eventualmente esibita ai competenti organi di controllo, mentre altre tre copie saranno rispettivamente consegnate una al committente, una al trasportatore, qualora diverso dal produttore, e una all'impianto di destinazione finale, da parte dello stesso trasportatore.

9. Durante il trasporto, i rifiuti dovranno essere altresì regolarmente accompagnati dai relativi F.I.R. – Formulare di Identificazione dei Rifiuti

10. Qualora il titolare dell'impianto di recupero sospetti una contaminazione, anche i rifiuti conferiti ai sensi del presente Accordo dovranno essere sottoposti ad analisi o, semplicemente, respinti. Inoltre, il titolare dell'impianto di destinazione finale darà comunicazione al Libero Consorzio Comunale di Ragusa di qualsivoglia incongruenza o irregolarità egli riscontrasse.

11. I rifiuti non rientranti in nessuno dei cinque codici EER (170101, 170102, 170103, 170107, 170904) per i quali si applicano le condizioni del presente Accordo, ovvero che, seppure in essi rientranti, eccedono i quantitativi massimi conferibili, come indicati ai precedenti punti 6 e 8, dovranno essere conferiti a centri di recupero, ovvero smaltiti, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

12. L'impresa esecutrice dei lavori di demolizione e costruzione dovrà attestare il corretto invio dei rifiuti presso l'impianto di recupero o di smaltimento, mediante il deposito presso il Settore Edilizia ed Urbanistica del Comune interessato dai lavori, della documentazione attestante l'avvenuto conferimento dei rifiuti stessi (copia conforme all'originale della 4ª copia del F.I.R.).

13. Fatte salve le competenze degli organi di P.G., la Polizia Locale competente per territorio svolgerà attività di controllo, in particolare presso i cantieri edili, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Accordo e delle norme vigenti in materia ambientale, invitando l'impresa esecutrice dei lavori alla corretta gestione dei rifiuti inerti. Qualora, nel corso dei controlli, si accertassero violazioni relativamente al ciclo di gestione dei rifiuti, nei confronti dei trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative e/o penali previste dalla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

14. Al fine di rendere pienamente funzionale l'operatività del presente Accordo, è auspicabile che le norme in esso contenute possano costituire apposito titolo, all'interno dei vigenti regolamenti edilizi comunali.

15. È altresì auspicabile che i Comuni riescano a prevedere forme di incentivazione, atte a favorire il raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo (a mero titolo esemplificativo, riduzione e/o esenzione

dalla tassa per l'occupazione del suolo pubblico a carico dell'impresa edile esecutrice dei lavori di demolizione e costruzione), al fine di favorire la raccolta e il conferimento dei rifiuti inerti all'impianto di destinazione finale.

16. Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, le Amministrazioni Comunali e le Associazioni Datoriali aderenti o che aderiranno al presente Accordo si impegnano a fornire agli interessati tutte le informazioni utili in merito ai suoi contenuti.

17. Al fine di favorire e incrementare l'utilizzo del materiale inerte proveniente dalle operazioni di trattamento, è altresì auspicabile che i gestori degli impianti di recupero dei rifiuti sopra individuati, aderenti al presente Accordo, riescano ad applicare una opportuna riduzione sul prezzo d'acquisto, da parte delle imprese loro clienti che sottoscrivono il presente Accordo, della materia prima commercializzata.

18. Presso il Libero Consorzio Comunale di Ragusa è istituito un Tavolo Tecnico ristretto, costituito da un rappresentante del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, da un rappresentante di ciascun Comune e da un rappresentante di ciascuna Associazione Datoriale aderente al presente Accordo. Il Coordinatore Responsabile del Tavolo Tecnico viene individuato nel Dirigente del Settore 6° - Ambiente e Geologia del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, o suo delegato.

Il Coordinatore Responsabile convoca il Tavolo Tecnico al fine di:

- monitorare e verificare lo stato di attuazione del presente AdP;
- favorire lo scambio reciproco di informazioni acquisite;
- verificare eventuali difficoltà insorte;
- valutare eventuali richieste specifiche, avanzate da una delle rappresentanze di cui sopra, per eventuali modifiche e/o integrazioni da apportare all'Accordo stesso.

Il Tavolo Tecnico si riunisce su proposta del Coordinatore Responsabile o di una delle rappresentanze di cui sopra.

19. Il presente accordo ha validità temporale sino al 31/12/2026 e potrà essere rinnovato su richiesta delle parti firmatarie.

ALLEGATO 1 - Modulo di Adesione Impresa

**AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
SETTORE 6 – AMBIENTE E GEOLOGIA
VIA G. DI VITTORIO N. 175
97100 R A G U S A**

pec: protocollo@pec.provincia.ragusa.it

Istanza di adesione all'Accordo di Programma per la gestione dei rifiuti inerti provenienti dall'attività di demolizione e costruzione.

Il sottoscritto Sig. _____,
nato a _____, il _____ residente a
_____ in Via _____ n.____,
nella qualità di legale rappresentante dell'Impresa _____
_____ con sede in _____
Via _____ n.____, Codice Fiscale _____
Partita IVA _____ tel. _____ fax _____
email _____,
pec _____,

CHIEDE

di aderire all'Accordo di Programma per la gestione dei rifiuti inerti provenienti dall'attività di demolizione e costruzione e di essere inserito nell'Elenco degli Aderenti all'Accordo.

DICHIARA

di aver ricevuto copia e preso visione dell'Accordo di Programma e di impegnarsi a rispettarlo in tutte le sue disposizioni e previsioni.

Ragusa, _____

Il legale rappresentante dell'Impresa

(timbro e firma)

Riservato al Settore 6° - Ambiente e Geologia

Prot. n. _____ del _____ - N° Adesione _____ del _____

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il Libero Consorzio Comunale di Ragusa è autorizzato all'utilizzo dei dati rilasciati anche con l'ausilio di mezzi elettronici ed automatizzati ai fini amministrativi e statistici connessi all'attuazione dell'Accordo di Programma per la Gestione dei Rifiuti Inerti da Costruzione e Demolizioni. E' suo diritto ottenere il controllo, l'aggiornamento, la cancellazione e di opporsi al loro trattamento secondo quanto stabilito dall'art. 13 della citata legge.

ALLEGATO 2 - Modulo di Adesione Impresa, tramite Associazione di Categoria

AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
SETTORE 6 – AMBIENTE E GEOLOGIA
VIA G. DI VITTORIO N. 175
97100 R A G U S A

pec: protocollo@pec.provincia.ragusa.it

Istanza di adesione all'Accordo di Programma per la gestione dei rifiuti inerti provenienti dall'attività di demolizione e costruzione.

Il sottoscritto Sig. _____, nato a _____
il _____, residente a _____ in Via
_____ n.____, nella qualità di legale rappresentante dell'Associazione
di Categoria _____, con sede in
_____, Via _____ n.____, per espressa delega
ricevuta dal Sig. _____, nato a _____
il _____, residente a _____ in Via
_____ n.____, legale rappresentante dell'Impresa _____
_____ con sede in _____,
Via _____ n.____, Codice Fiscale _____
Partita IVA _____ tel. _____ fax _____
email _____,
pec _____,

CHIEDE

in nome e per conto della stessa di aderire all'Accordo di Programma per la gestione dei rifiuti inerti provenienti dall'attività di demolizione e costruzione e di essere inserito nell'Elenco degli Aderenti all'Accordo.

DICHIARA

di aver ricevuto copia e preso visione dell'Accordo di Programma e di impegnarsi a rispettarlo in tutte le sue disposizioni e previsioni.

Ragusa, _____

(timbro e firma)

Riservato al Settore 6° - Ambiente e Geologia

Prot. n. _____ del _____ - N° Adesione _____ del _____

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il Libero Consorzio Comunale di Ragusa è autorizzato all'utilizzo dei dati rilasciati anche con l'ausilio di mezzi elettronici ed automatizzati ai fini amministrativi e statistici connessi all'attuazione dell'Accordo di Programma per la Gestione dei Rifiuti Inerti da Costruzione e Demolizioni. E' suo diritto ottenere il controllo, l'aggiornamento, la cancellazione e di opporsi al loro trattamento secondo quanto stabilito dall'art. 13 della citata legge.

ALLEGATO 3 - Modulo di Adesione Comune

**AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
SETTORE 6 – AMBIENTE E GEOLOGIA
VIA G. DI VITTORIO N. 175
97100 R A G U S A**

pec: protocollo@pec.provincia.ragusa.it

Istanza di adesione all'Accordo di Programma per la gestione dei rifiuti inerti provenienti dall'attività di demolizione e costruzione.

Il sottoscritto Sig. _____,
nato a _____, il _____ residente a
_____ in Via _____ n.____,
nella qualità di legale rappresentante del Comune di _____,
tel. _____ fax _____ email _____,
pec _____,

CHIEDE

di aderire all'Accordo di Programma per la gestione dei rifiuti inerti provenienti dall'attività di demolizione e costruzione e di essere inserito nell'Elenco degli Aderenti all'Accordo.

DICHIARA

di aver ricevuto copia e preso visione dell'Accordo di Programma e di impegnarsi a rispettarlo in tutte le sue disposizioni e previsioni.

_____, _____
(località) (data)

Il legale rappresentante del Comune

(timbro e firma) _____

Riservato al Settore 6° - Ambiente e Geologia

Prot. n. _____ del _____ - N° Adesione _____ del _____

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il Libero Consorzio Comunale di Ragusa è autorizzato all'utilizzo dei dati rilasciati anche con l'ausilio di mezzi elettronici ed automatizzati ai fini amministrativi e statistici connessi all'attuazione dell'Accordo di Programma per la Gestione dei Rifiuti Inerti da Costruzione e Demolizioni. E' suo diritto ottenere il controllo, l'aggiornamento, la cancellazione e di opporsi al loro trattamento secondo quanto stabilito dall'art. 13 della citata legge.

ALLEGATO 4 - Modulo di Adesione Associazione di Categoria

**AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
SETTORE 6 – AMBIENTE E GEOLOGIA
VIA G. DI VITTORIO N. 175
97100 R A G U S A**

pec: protocollo@pec.provincia.ragusa.it

Istanza di adesione all'Accordo di Programma per la gestione dei rifiuti inerti provenienti dall'attività di demolizione e costruzione.

Il sottoscritto Sig. _____,
nato a _____, il _____ residente a
_____ in Via _____ n.____,
nella qualità di legale rappresentante dell'Associazione di Categoria _____
_____, con sede in _____
Via _____ n.____, Codice Fiscale _____
Partita IVA _____ tel. _____ fax _____
email _____,
pec _____,

CHIEDE

di aderire all'Accordo di Programma per la gestione dei rifiuti inerti provenienti dall'attività di demolizione e costruzione e di essere inserito nell'Elenco degli Aderenti all'Accordo.

DICHIARA

di aver ricevuto copia e preso visione dell'Accordo di Programma e di impegnarsi a rispettarlo in tutte le sue disposizioni e previsioni.

Ragusa, _____

Il legale rappresentante dell'Associazione di Categoria

(timbro e firma)

Riservato al Settore 6° - Ambiente e Geologia

Prot. n. _____ del _____ - N° Adesione _____ del _____

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il Libero Consorzio Comunale di Ragusa è autorizzato all'utilizzo dei dati rilasciati anche con l'ausilio di mezzi elettronici ed automatizzati ai fini amministrativi e statistici connessi all'attuazione dell'Accordo di Programma per la Gestione dei Rifiuti Inerti da Costruzione e Demolizioni. E' suo diritto ottenere il controllo, l'aggiornamento, la cancellazione e di opporsi al loro trattamento secondo quanto stabilito dall'art. 13 della citata legge